

OMISSIS

## IL CASO.it

riassunzione, come deducono i ricorrenti, ha preliminarmente osservato che l'eventuale mancata tempestiva riassunzione della causa dedotta come effetto della carente legittimazione processuale, doveva essere eccepita come prima difesa all'atto della ripresa del processo per determinarne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., per cui il relativo motivo d'appello era inammissibile perché tardivo.

Per tale profilo nessuna censura è stata prospettata in questa sede e quindi la statuizione di cui sopra resta ferma, con preclusione di ogni altra impugnazione relativa ad essa per difetto di interesse, nessun effetto potendosi produrre diverso o maggiore dell'estinzione per la eventuale riassunzione nulla (S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840, Cass. 19 novembre 2007 n. 23931, 11 gennaio 2007 n. 13070, 18 settembre 2006 n. 20118, tra altre).

5.2. In rapporto alla mancata concessione dell'udienza chiesta dai convenuti, per chiamare in causa i terzi corresponsabili dei danni verso i quali intendevano agire in regresso, le censure dell'A■■■■, del D● C■■■■, delle eredi di C■■■■ L■■■■ e del P■■■■ sono infondate e da rigettare, senza violazione dei principi del giusto processo, potendo tali parti, per le ragioni indicate al punto 3, agire successivamente a tutela delle loro posizioni soggettive direttamente nei confronti degli aventi causa dell'E■■■■ per l'accertamento della responsabilità di questo nelle condotte loro imputate.

Se la prevalente dottrina afferma che, allorché la chiamata in causa sia chiesta con la comparsa di risposta dal convenuto prima dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza, la norma che

sostituisce la precedente disciplina per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza, non può non inserirsi nel sistema introduttivo del processo, per il quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, come questa Corte ha già affermato in rapporto all'art. 420, comma nono, c.p.c., richiamato anche nella sentenza di merito (Cass. 25 agosto 2006 n. 18508, 28 agosto 2004 n. 17218).

Il novellato art. 269 c.p.c. è stato introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10682 e 11 gennaio 2008 n. 393), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass. 21 novembre 2008 n. 27856 e 10 marzo 2006 n. 5444), con conseguente separabilità dei due processi, non diversa da quella consentita anche prima della novella del 1990, ex art. 103 c.p.c., che comporta la scindibilità delle cause pure ai fini delle impugnazioni delle parti (art. 332 c.p.c.). **IL CASO.it**

Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell'art. 111

della Costituzione del 1999; pertanto il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell' art. 269 c.p.c. novellato dalla legge n. 353 del 1990, deve rigettarsi perché infondato.

5.3. Inammissibili sono poi le censure, relative alla pretesa nullità della relazione del c.t.u., dell'A■■■■, del D.■■■■ e delle eredi L■■■■, per difetto di interesse, mancante anche nel quinto motivo del ricorso principale che, come si è detto, riguarda il solo A■■■■, perché relativo alla mancanza in atti di una delle due comparse di risposta andata smarrita, al momento della decisione.

### **IL CASO.it**

Per entrambe tali impugnazioni non risulta quale utilità pratica deriverebbe ai ricorrenti dall'eventuale riconoscimento del vizio processuale, non indicandosi, nei motivi di ricorso, quali danni al contraddittorio e al loro diritto di difesa siano derivati dalle dette carenze processuali e, in particolare, quali deduzioni tecniche non si siano potute proporre all'esame del c.t.u. per il deposito della relazione conclusiva di questo nella fase di interruzione del processo, e quali difese contenute nella prima comparsa di risposta andata smarrita, non siano state esaurientemente esaminate dal tribunale, in violazione dei diritti del ricorrente.

L'eventuale accoglimento delle censure, nel detto contesto, in nessun caso potrebbe dar luogo a nuove indagini del c.t.u. o ad una decisione diversa da quella di primo grado, comunque riguardante tutte le difese proposte dall'A■■■■ (sull'interesse al ricorso, pure nella denuncia di violazioni di legge, cfr. Cass. 10 novembre 2008 n. 2692 e 23 maggio 2008 n. 13373).

6. Le questioni di merito

OMISSIS